



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 2 DEL 30.03.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento TOSAP e relative tariffe.

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di marzo alle ore 18,15 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali

ALL'APPELLO RISULTANO:

	PRESENTI	ASSENTI
OLIVETI EMILIANO	X	
PEZZOTTI DANILO	X	
ZACCHIA ANTONIO	X	
BERANZOLI VANESSA	X	
BLASI MAURIZIO	X	
DE ROSSI ANDREA	X	
MARCHESANI SIMONE	X	
ZONETTI DANIELE		X
PETTINARI MAURIZIO	X	
SPAZIANI EMILIANO		X
ZUFFETTI ANGELO	X	

TOTALE

9

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Sindaco – Presidente, Ing. Emiliano Oliveti, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs n. 507 del 15.11.1993 che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche (TOSAP);

Visto il D.Lgs n.566 del 28.12.1993 che modifica ed integra il suddetto decreto;

Visto l'art.51, 2° comma, del D.Lgs. n.446/97 che aveva disposto l'abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 che aveva consentito a Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibere regolamentari, un canone (Cosap) per le occupazioni di aree pubbliche in sostituzione della Tosap;

Visto l'art.31, comma 14, della Legge 448/98 con il quale il legislatore ha reintrodotto il prelievo Tosap abrogando la lett. a) del citato art. 51 del D.Lgs n.446/97 ed ha apportato modifiche al canone;

Visto che alla luce di queste modifiche si può concludere che è facoltà dell'Ente Locale scegliere l'istituzione del prelievo per quanto riguarda l'occupazione di spazi ed aree pubbliche lasciando allo stesso la discrezionalità di ogni decisione in proposito;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.38 del 04.07.1994 avente per oggetto "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. Approvazione."

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29.01.1999 avente per oggetto "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Regolamento. Approvazione."

Ritenuto opportuno reintrodurre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Richiamato l'art.38 del citato D.Lgs. 507/93 che indica analiticamente tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l'obbligo di versare la TOSAP;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto lo Statuto del Comune Toffia ;

Visto il decreto legislativo 18.8.2000, n.267;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Toffia;

Con voti favorevoli n. 8; contrari n. 0; astenuti n. 1(Pettinari) espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di reintrodurre la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e le relative tariffe che formano parte integrante del presente atto;

Di abrogare ogni precedente disposizione normativa incompatibile con quanto previsto dal presente regolamento.

Con separata votazione, la presente deliberazione è stata dichiarata con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.1 (Pettinari), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.


PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere: **FAVOREVOLE**;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(De Santis Rina)



COMUNE DI TOFFIA

PROVINCIA DI RIETI

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione della tassa

TITOLO II DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Passi carrabili e accesso ai fondi
- Art. 6 - Concessione passi carrabili
- Art. 7 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 8 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 9 - Istruttoria della domanda
- Art. 10 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 11 - Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 12 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 13 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 14 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 15 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 16 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 17 - Obblighi del concessionario
- Art. 18 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

TITOLO III
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E
PERMANENTI DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 19 - Classificazione del Comune
- Art. 20 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 21 - Criteri di distinzione, gradazione e determinazione delle tariffe
- Art. 22 - Criteri di determinazione dell'importo della tassa
- Art. 23 - Misura dello spazio occupato
- Art. 24 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 25 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
- Art. 26 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 28 - Riduzione dell'importo della tassa temporanea
- Art. 29 - Esenzione dalla tassa
- Art. 30 - Esclusione dalla tassa

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA E
PREVISIONI DELLE SANZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA

- Art. 31 - Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
- Art. 32 - Funzionario incaricato
- Art. 33 - Sanzioni
- Art. 34 - Rimborsi
- Art. 35 - Ruoli coattivi
- Art. 36 - Entrata in vigore

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e i criteri e le modalità di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Toffia in ossequio alle disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, così come modificato dall'art.1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 Ambito di applicazione della tassa

1. Sono soggette a tassazione le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata di pubblico passaggio è soggetta alla tassa solo laddove il proprietario abbia espressamente manifestato l'intenzione di metterla a disposizione della collettività, ovvero, quando si sia verificata la costituzione della servitù pubblica per usucapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

ART. 3 Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
4. L'occupazione si considera permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno; è invece occupazione temporanea quella priva di autorizzazione o quella che, anche se continuativa, è autorizzata per una durata inferiore all'anno e anche l'occupazione di durata superiore all'anno, se la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.
5. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.
6. Sono permanenti le occupazioni di "carattere stabile", poste in essere a seguito di rilascio di apposito "atto di concessione", aventi "comunque" durata "non inferiore all'anno", che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. E' ininfluenza per l'occupazione permanente l'esistenza di manufatti e/o di impianti, potendosi ritenere temporanea anche un'occupazione che comporti l'esistenza di manufatti e/o impianti quando la sua durata, indicata nell'atto di concessione, sia inferiore all'anno.
7. E' permanente unicamente l'occupazione, autorizzata dal Comune, che comporta la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una durata superiore all'anno: tutte le altre occupazioni debbono considerarsi temporanee e, quindi, soggette alla determinazione della tassa secondo i criteri indicati nell'art. 45 del D.Lgs. N°507/1993.
8. Ai sensi degli artt. 42, 44 e 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 l'occupazione di suolo pubblico deve, pertanto, essere, considerata permanente, con applicazione della tassa in base ai criteri indicati nell'art. 44, quando (art. 42, primo comma, lett. c) l'atto di "concessione" ne prevede la utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno; deve invece ritenersi occupazione temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (ex art. 42, primo comma, b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno nonché l'occupazione – anche se di durata superiore all'anno – che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, in quanto, in questo caso, viene meno il carattere della stabilità dell'occupazione stessa.
9. Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di mezz'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

ART. 5

Passi carrabili e accessi ai fondi

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla avimentazione stradale, oppure alle aree gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata, solo se autorizzati a seguito di richiesta degli aventi diritto.
2. Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.
3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 6

Concessione passi carrabili

1. Non possono essere concessi passi carrabili senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale e comunque previa verifica:
 - a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
 - b) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
 - c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
 - d) della superficie di suolo pubblico occupato.
2. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.
3. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

ART. 7

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. In ossequio al dettato di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, è fatto divieto di occupare beni appartenenti al demanio indisponibile del Comune, nonché aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, e spazi sovrastanti o sottostanti a tali aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato.
2. La suddetta concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le sole occupazioni occasionali e temporanee ed in casi specifici espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 8

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tassa.

2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di inammissibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale o della eventuale partita IVA;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o della eventuale partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata, l'inizio, la fine e l'eventuale periodicità dell'occupazione;

f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da un disegno da cui si evinca l'esatto perimetro dell'area per la quale si richiede l'occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 9

Istruttoria della domanda

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici e invita il richiedente ad integrare o correggere la documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda.

3. L'ufficio provvede a determinare l'importo dovuto a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della Tosap sia affidato a terzi.

4. L'ufficio verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e per gli altri tributi comunali e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della Tosap sia affidato a terzi.
5. In caso di morosità di tributi comunali non si può procedere al rilascio di alcuna concessione. Al riguardo si fa riferimento al Regolamento Generale delle Entrate.
6. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
8. Qualora l'occupazione riguardi attività soggetta ad autorizzazione amministrativa o concessione edilizia, l'Ufficio dovrà istruire la richiesta ed esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico; il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisite le necessarie autorizzazioni o concessioni.

Art. 10 **Concessione e/o autorizzazione**

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale, deve indicare: la durata dell'occupazione, l'estensione dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali cause di decadenza o revoca della medesima
2. La concessione deve, altresì, esonerare espressamente il Comune da qualsivoglia responsabilità in ordine agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto dai settori interessati.
5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
6. Nessuna concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata dal Comune, né si potrà procedere al rinnovo di quelle permanenti, ove il richiedente non abbia ottemperato al pagamento della Tosap o di qualsiasi altro tributo o canone comunale (es. canone idrico, ecc) riferito agli anni precedenti (anche con piani di rientro approvati).
7. Nel caso di violazione del precedente comma è fatto divieto al comune e all'ufficio competente (es. ufficio commercio) di autorizzare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico, anche se temporanea, ivi incluse quelle relative a spettacoli di intrattenimento di ogni genere. E' fatto obbligo all' Ente comunale di provvedere, nei casi sopra descritti alla immediata revoca delle autorizzazioni precedentemente rilasciate con contestuale ordinanza e/o provvedimento di sgombero (da attuarsi anche con l'ausilio della Polizia Locale).

ART. 11

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e di automezzi.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
6. Le occupazioni devono essere delimitate fisicamente, a cura dei concessionari, con transenne e/o fioriere e/o separé o secondo le indicazioni approvate dall'Amministrazione. Tale condizione è riportata nell'atto di concessione e/o autorizzazione.
7. Ai fini del decoro urbanistico, nell'autorizzazione per le occupazioni permanenti con gazebi, dehors, ecc, sarà inserita la seguente prescrizione:
"sussiste l'obbligo da parte del concessionario ad adattare la struttura nel caso venga approvata dall'Amministrazione una particolare tipologia di gazebo, dehors, ecc."

ART. 12

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nel l'interesse della viabilità.

Art. 13

Occupazioni di urgenza

1. Laddove si renda necessario far fronte a situazioni di emergenza ovvero quando si debba provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che potrà essere rilasciato, sussistendone le condizioni, a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via e- mail, via fax o con altro mezzo equivalente. L'ufficio provvederà ad accertare se sussistessero le condizioni di urgenza. Nel caso in cui tale accertamento dia esito negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Art. 14

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità dettata per ottenere il rilascio della concessione originaria a norma dei precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche e del Canone di Concessione, se dovuto.

Art. 15

Decadenza della concessione/o autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti che agiscano in sua vece, delle condizioni previste nell'atto autorizzativo;
 - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'esercizio del diritto di occupazione in contrasto con le norme di regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - La mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita ma verrà trattenuta a titolo di penale.

Art.16

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1 D.Lgs. 507/93).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà all'avente diritto l'importo già corrisposto a titolo di Tosap per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 17

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate al richiedente a titolo personale e, pertanto, non è consentita al concessionario la cessione a terzi del titolo autorizzativo.

2. Al concessionario non è attribuito la facoltà di trasferirne il diritto di concessione su altro luogo se non previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza e/o del personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico, nonché la ricevuta attestante l'assolvimento dei relativi oneri.

4. E' fatto altresì obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, nonché di mantenere l'ordine e la pulizia del suolo che occupa, attendendosi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

5. Qualora la fruizione del suolo oggetto della concessione ne causi un deterioramento o logorio ulteriore rispetto a quello correlato al normale uso della *res* occupata, il concessionario è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 18

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi, decorso vanamente il quale, può disporre che tale rimozione venga effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 19

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs 507/93 questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5^a classe (comuni fino a 10.000 abitanti).

Art. 20

Suddivisione del territorio in categorie

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie,

1^ CATEGORIA (tariffa ordinaria): P.le Umberto I

2^ CATEGORIA (tariffa agevolata): tutto il resto del territorio comunale (Via del Collitrono, Piazza Lauretana ecc..)

ART. 21

Criteri di distinzione, gradazione e determinazione delle tariffe

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507.

2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6 del Decreto legislativo n.507/93, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 70 per cento;

Art. 22

Criteri di determinazione dell'importo della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Decreto legislativo n.507/93, l'importo della tassa è commisurato all'estensione della superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si dà comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa è determinata in relazione alla tipologia ed al rilievo dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono incluse nelle 2 (due) categorie, di cui all'art. 20 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione e si applica, sulla base delle misure e tariffe per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

5. Per le occupazioni temporanee la tassa viene commisurata in relazione alle ore di occupazione ed alla misure giornaliere di tariffa, viene determinata secondo i seguenti criteri:

- per occupazioni che si protraggano fino a 14 giorni, si applica la tariffa intera;

- per occupazioni che si protraggano oltre i 14 giorni, si applica il 20% di riduzione.

6. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Decreto Legislativo n.507/1993, per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 23

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Decreto legislativo n.507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 24

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n.507/1993, le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 25

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Decreto legislativo n.507/93, la tassa annuale è dovuta, come da tariffa, anche per l'impianto di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 2 del Decreto Legislativo n.507/1993, nel caso di occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. In ossequio al disposto di cui all'art.45, comma 4 del citato Decreto Legislativo n.507/1993, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante(es. circo, giostre ecc.), la tariffa è aumentata del 50 per cento
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6 del Decreto legislativo n.507/93, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente.

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo.
2. Per le occupazioni con tende , fisse e detraibili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento
3. In ossequio al dettato di cui art. 44, comma 3 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507 , per i passi carrabili la tariffa, determinata in base ai criteri dettati dal comma 1 del medesimo art. 44 per le occupazioni permanenti, è ridotta al 50 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 6 del Decreto legislativo n.507/93, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che abbiano un'estensione fino a mq 9, la tassa è calcolata con i criteri determinati dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento. Per i passi carrabili di superficie eccedente i 9 mq, la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44, comma 8 del Decreto legislativo n.507/93, per gli accessi carrabili o pedonali aventi una superficie massima di 10 mq l'Amministrazione Comunale, su espressa richiesta degli aventi diritto ad apposita concessione e/o autorizzazione, ha facoltà, previa apposizione di congrua segnaletica stradale, di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Tale divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, in ogni caso, estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
6. In ossequio al dettato di cui al comma 9 dell'art. 44 del Decreto legislativo n.507/93, la tariffa è ridotta fino al 10 per cento, per i passi carrabili costruiti direttamente dal

Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da rapporto di qualsiasi altra natura.

7. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può, in conformità al disposto di cui all'art. 44 comma 11 del Decreto legislativo n.507/93, essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

8. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse di cui all'art. 46 del Decreto legislativo n.507/93, è determinata forfettariamente.

Art. 28

Riduzioni dell'importo della tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507, nel caso in cui l'occupazione avvenga con tende o simile, la misura della tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove tali strutture siano sporgenti e poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa e la relativa riduzione vanno commisurate alla superficie in eccedenza.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507, le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del sopra citato D.lgs.

3. In ossequio al dettato di cui al comma 7 del Decreto legislativo del 15/11/1993, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

4. Ai sensi del comma 8 del suddetto D.Lgs, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che abbiano carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Art. 29

Esenzione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) Occupazioni soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, ivi inclusa la collocazione di luminarie natalizie allorché sia posta in essere nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

b) Occupazioni di pronto intervento realizzate con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

c) Occupazioni momentanee realizzate con decorazioni floreali e piante ornamentali poste all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano facilmente rimovibili;

d) Occupazioni effettuate in occasione di operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

e) Occupazioni legate a manifestazioni di carattere Turistico, Culturale e Artigianale di Enti, inferiore ai 10 giorni e/o Associazioni senza scopo di lucro patrocinate dal Comune e da Enti istituzionali per i soli spazi destinati alle attività gestite dalle medesime (sono inclusi dalla esenzione gli spazi destinati ad attività commerciali quali mercati, fiere e/o vendita di beni, gioielli ecc.);

f) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di Enti o Istituzioni religiose e/o politiche-partitiche;

g) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni della Pro-Loce, banda e del Centro Sociale Anziani Comunale.

Art. 30

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 38 comma 2 del D.lgs. 1993, n. 507, non sono soggette ad imposizione le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.lgs. 1993, n. 507, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali posti a livello del manto stradale, nonché laddove risulti assente un'opera concreta che renda visibile l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA E PREVISIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA

ART.31

Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Per quanto concerne le occupazioni permanenti, il versamento della tassa dovuta per l'intero anno a cui si riferisce il rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo che ne costituisce condizione necessaria. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni delle modalità e delle condizioni dell'occupazione, il versamento *de quo* deve essere effettuato entro il 31 del mese di Gennaio.
2. In caso di mancata effettuazione del versamento di cui al comma precedente, la concessione deve essere revocata dal Comune a decorrere dal successivo mese di Febbraio, con conseguente ordine immediato di sgombero dell'area da inoltrare alla Polizia Locale per l'esecuzione.
3. Nel caso previsto dal comma che precede il richiedente potrà regolarizzare la propria posizione attraverso l'esborso della soprattassa o pena pecuniaria nella misura stabilita dal successivo articolo 33 del presente regolamento.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di Conto Corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune.

Art. 32

Funzionario Incaricato

1. A norma dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività connessa all'organizzazione e gestione dell'imposta.

2. Sarà cura del Funzionario Incaricato, presentare entro il mese di gennaio una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Art. 33 Sanzioni

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, nel caso di violazioni delle disposizioni concernenti l'applicazione della tassa di cui alla normativa vigente, si applicano le seguenti sanzioni:

- l'omessa, tardiva o infedele denuncia comporta l'applicazione di una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore somma dovuta.
- l'omesso, tardivo o parziale versamento comporta l'applicazione di una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore somma dovuta.
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse previste sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10 per cento.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori dovuti per legge.

3. L'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, nonché qualsiasi altra violazione al presente regolamento, comportano l'applicazione di una pena pecuniaria di importo da Euro 50,00 a Euro 500,00, da determinare in base alla gravità della violazione.

Art. 34 Rimborsi

1. Nel caso di pagamento di importi non dovuti i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza presentata al Comune, il rimborso delle somme indebitamente versate entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione in capo al richiedente.

Art. 35 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68, del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a seguito della pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione immediatamente eseguibile, con decorrenza 1° gennaio 2018.

2. Le modifiche successive delle tariffe avverranno con delibera di Giunta Comunale.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima € 26,00

Categoria seconda € 18,20

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 35%):

Categoria prima € 9,10

Categoria seconda € 6,37

C) Occupazione con tende, fisse e retratti bili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(riduzione al 30%)

Categoria prima € 7,80

Categoria seconda € 5,46

D) Occupazione dei passi carrabili

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima € 13,00

Categoria seconda € 9,10

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni mq. e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima € 7,80

Categoria seconda € 5,46

F) Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze.

E' stabilito forfettariamente in Euro 1,04 per il numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente; la tariffa è annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Così come previsto dall'art. 18 legge n. 488/99. L'ammontare complessivo della tassa annua non può essere inferiore ad € 516,46.

G) Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato € 15,00

Zona limitrofa € 11,00

Sobborghi e zone periferiche € 7,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima €. 2,00

Categoria seconda €. 1,40

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa si applica in relazione alle seguenti fasce orarie:

1^a CATEGORIA

Fino a 4 ore giornaliere €. 0,80 Riduzione del 60%

da 4 ore a 9 ore giornaliere €. 1,00 Riduzione del 50%

da 9 ore a 24 ore giornaliere €. 2,00 Tariffa intera

2^a CATEGORIA

Fino a 4 ore giornaliere €. 0,56 Riduzione del 60%

da 4 ore a 9 ore giornaliere €. 0,70 Riduzione del 50%

da 9 ore a 24 ore giornaliere €. 1,40 Tariffa intera

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 65%):

Categoria prima €. 0,70

Categoria seconda €. 0,49

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la Tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe Indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art.

47 del D.Lgs 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino a 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima €. 10,00

Categoria seconda €. 7,00

b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima €. 15,00

Categoria seconda €. 10,50

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure e percentuali:

a) fino a 90 gg. + 30%

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

c) di durata superiore a 180gg. + 100%

M) Le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa rimane invariata.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 10% con pagamento anticipato, a cadenza trimestrale per mercato settimanale o altre, entro i limiti sotto indicati:

1° trimestre entro il mese di Gennaio

2° trimestre entro il mese di Aprile

3° trimestre entro il mese di Luglio

4° trimestre entro il mese di Ottobre

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%

Deliberazione di C.C. n. 2 del 30.3.2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 124 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 05.04.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 05.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 05.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione; ai sensi del 4° comma, in data 30.3.2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. Addi' 05.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ilario Mattei